



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 360 del 11/04/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 marzo 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

187) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CERTOSA A.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PASSIATORE JACOPO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.304 LND DEL 11/03/2025
(Gara: CERTOSA A.R.L. – BOREALE del 9/03/2025 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; La società Certosa A.R.L. proponeva reclamo avverso la sanzione comminata al calciatore Passiatore Jacopo per 3 gare dal Giudice sportivo territoriale. La reclamante chiedeva la riduzione della sanzione in quanto il comportamento tenuto dal proprio calciatore nei confronti dell'arbitro non era stato in nessun modo di tipo offensivo né tantomeno irrispettoso, ma solo di protesta. Dichiarava la reclamante, anche in sede di audizione, che dopo l'allontanamento dell'allenatore, in sostituzione di quest'ultimo, il Passiatore dalla panchina provava a dare indicazioni agli altri calciatori in campo, senza mai rivolgere frasi offensive al direttore di gara. La Corte, alla luce di ciò, ritiene che il comportamento del calciatore possa portare la scrivente a ridurre la sanzione inflitta dal Giudice sportivo. Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Passiatore Jacopo a 2 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 27 marzo 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

IV° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

191) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PETRIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE FONTANA ALESSANDRO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 SGS DEL 13/03/2025

(Gara: SAVIO S.R.L. – PETRIANA del 8/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

La Società Petriana impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di sei gare al proprio allenatore Alessandro Fontana, per aver offeso l'arbitro, a seguito di una decisione tecnica; alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco, reiterava tale condotta, sempre nei confronti dell'arbitro, oltre che nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

La Società reclamante, nella propria memoria difensiva, sosteneva che la sanzione fosse sproporzionata rispetto ai fatti contestati; pertanto chiedeva una riduzione della squalifica irrogata. Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto in data 27/03/2025, esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto.

Dal dettagliato referto arbitrale emerge che al 34° della 2° frazione di gioco l'allenatore della Petriana, Alessandro Fontana, veniva espulso per aver offeso, il direttore di gara, a seguito di una decisione arbitrale contraria alla propria squadra; alla notifica del provvedimento disciplinare, usciva dal terreno di gioco e continuava ad ingiuriare l'arbitro, oltre che i sostenitori della squadra ospitante.

Detto ciò, questa Corte ritiene che la condotta tenuta dall'allenatore Fontana sia verso l'arbitro che verso i supporters del Savio, sia stata correttamente sanzionata dal Giudice di 1° grado, la cui entità non merita di essere ridotta, alla luce dell'art. 36, comma 1 lett. a) C.G.S.

Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

196) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VALMONTONE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE SARNINO AURELIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025

(Gara: MARINO – VALMONTONE CALCIO del 9/03/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nei limiti consentiti.

Dichiara che l'allenatore ha solamente protestato, seppur in maniera accesa, senza però mai proferire insulti di natura particolarmente offensiva o aggravata.

Ritiene, pertanto, che quanto riportato dall'arbitro sul referto di gara possa essere frutto di una errata interpretazione del tono e del contesto.

Evidenzia, altresì, l'impossibilità di reiterare gli eventuali insulti dalla tribuna, in quanto la stessa era molto distante dal terreno di gioco e l'arbitro non avrebbe potuto udire chiaramente le frasi del Sarnino.

Letti gli atti, questa Corte riscontra che il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che, una volta allontanato poiché teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara, reiterava il tutto dalla tribuna.

L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai tecnici è inflitta, come sanzione minima, la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

A questo si aggiunga il ritardo nell'uscita dal terreno di gioco nonché la reiterazione degli insulti dalle tribune.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

199) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ R11 SIMONETTA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PIETROSANTI FEDERICO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025

(Gara: R11 SIMONETTA – L.V.P.A. FRASCATI del 8/03/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;

La società R11 Simonetta impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di cinque gare al proprio calciatore Pietrosanti Federico, chiedendo una sensibile riduzione della squalifica.

Dichiara che il Pietrosanti ha solo accennato una protesta nei confronti dell'arbitro, a seguito del rigore da quest'ultimo concesso e che, di fatto, ci ha fatto perdere la gara.

Non ha bestemmiato né, tantomeno, rivolto espressioni offensive all'arbitro.

A seguito dell'espulsione per doppio giallo comminata dall'arbitro, per un gesto di stizza, il calciatore gli si avvicinava solo per protestare, per poi abbandonare il terreno di gioco accompagnato dai compagni.

Dal referto emerge che il Pietrosanti, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare provava ad avvicinarsi al direttore di gara, non riuscendovi solo perché trattenuto dai suoi compagni e, nel mentre, proferiva frasi offensive ed irrispettose nei confronti dell'arbitro, oltre che espressione blasfema.

Segnala altresì l'arbitro che veniva trattenuto e portato fuori dai propri compagni.

L'art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare.

La Corte, difatti, letti tutti gli atti, ritiene che il Giudice Sportivo abbia correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione a carico del calciatore.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 3 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: ALESSANDRO DI MATTIA
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI

209) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROMA CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DAVIDE FABRIZIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 C5 DEL 19/03/2025

(Gara: ROMA CALCIO A 5 – CIRCOLO MASTER 97 del 15/03/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 15 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

La società Roma Calcio a 5 con il presente ricorso propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui ha sanzionato per 5 gare l'allenatore Davide Fabrizio, con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto. La ricorrente chiede l'annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ovvero la riduzione della stessa nella misura reputata da equità e giustizia. A tale riguardo la ricorrente precisa che il tecnico è stato allontanato per proteste e non per comportamento antisportivo, che non ha mai rivolto espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro, ma gli ha solo fatto notare che è indispensabile conoscere il regolamento, in particolare le regole principali, non ricorrendo ad offendere l'arbitro, tenuto conto della sua giovane età. Precisa, altresì, la ricorrente, che il tecnico dopo l'allontanamento si posizionava all'esterno della rete di recinzione, senza che l'allenatore avversario si avvicinasse a lui e che non si è verificato alcun diverbio con i genitori della squadra ospite. Conclude la società Roma Calcio a 5 che esistono testimonianze che possono confermare i fatti occorsi e che il tecnico chiede di essere ascoltato dalla Corte Sportiva. In sede di audizione, il tecnico ha confermato quanto sostiene la società, dichiarando di non aver fatto dichiarazioni offensive al direttore di gara, non rientrando tali comportamenti nelle sue abitudini, anche per il lavoro e l'attività che svolge al di là del calcio. Detto ciò, la reclamante chiede una rivasiazione della sanzione inflitta al tecnico in argomento. Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dopo aver esaminato attentamente sia il contenuto del reclamo che quanto dichiarato dal tecnico in sede di audizione, fa presente preliminarmente che per tali situazioni non sono previste prove testimoniali. Questo Organo di Giustizia Sportiva comunque non ritiene attendibili le richieste avanzate dalla ricorrente, in quanto dall'esame del rapporto arbitrale, che è da considerarsi, come detto più volte, fonte privilegiata di prova, gli episodi in contestazione evidenziati dal direttore di gara non rispondono a quanto realmente accaduto. Infatti l'arbitro scrive che il tecnico teneva un comportamento antisportivo nei confronti di una persona e che, dopo essere stato allontanato, insisteva continuamente nelle polemiche e dopo essere uscito dal terreno di gioco, iniziava ad urlare insulti ed offese alla mia persona quali "se non sei capace di arbitrare rimani a casa non me ne frega un c.....o che hai solo 15 anni". Da fuori dal campo aveva altresì un diverbio con i genitori ospiti e l'allenatore avversario. Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le lamentele avanzate dalla società Roma Calcio a 5 non possono essere prese in considerazione, poiché il comportamento del tecnico Davide Fabrizio, assunto nella circostanza, è stato censurabile sotto ogni aspetto e che, pertanto, la sanzione inflittagli per 5 gare è del tutto congrua, tenuto conto degli abituali parametri adottati per casi del genere. Detto ciò, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Alessandro Di Mattia

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI,
ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

205) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FORMELLO CALCIO C.R., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025
(Gara: FORMELLO CALCIO C.R. – PRIMA PORTA SAXA RUBRA del 9/03/2025 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Formello Calcio C.R.; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 2 del C.G.S., poiché carente della prova della trasmissione del preannuncio di reclamo ad opera del reclamante alla controparte, nei modi e nei termini previsti. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

206) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POL.CANARINI 1926 RDP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SILVESTRINI STEFANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.87 LND DEL 20/03/2025
(Gara: VJS VELLETRI – POL.CANARINI 1926 RDP del 15/03/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

La società Pol.Canarini 1926 RDP con il presente reclamo propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. n.87 del 20 marzo 2025, con cui ha sanzionato per 4 gare il calciatore Silvestrini Stefano. La reclamante sostiene che il calciatore di cui sopra, nella foga agonistica, non spingeva l'arbitro ma intendeva richiamarne l'attenzione, con un gesto istintivo, appoggiandogli la mano sull'avambraccio e, pertanto, chiede l'annullamento della sanzione o la riduzione della stessa, tenuto conto della effettiva gravità dei fatti. Questa Corte, dopo aver esaminato il ricorso in questione e quanto scrive l'arbitro nel proprio rapporto, in cui precisa che "...si avvicinava al sottoscritto perché reputava che il pallone fosse uscito dal terreno di gioco in suo favore e pertanto mi si avvicinava spingendomi lievemente". In considerazione di quanto sopra, emerge chiaramente che quanto sostiene la reclamante non può essere preso in considerazione, perché ai sensi del CGS, in caso di contrasto tra quanto propone la reclamante e quanto riporta l'arbitro nel proprio referto, prevale il contenuto di quest'ultimo. Detto ciò, questa Corte ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Silvestrini sia del tutto congrua, tenuto conto degli abituali parametri adottati per casi del genere. Pertanto,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

215) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RIANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BENDA ALESSIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.330 LND DEL 25/03/2025

(Gara: SETTEBAGNI CALCIO SALARIO – RIANO CALCIO del 23/03/2025 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Riano Calcio, esaminati gli atti ufficiali ed il referto di gara, la reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe poiché ritiene la sanzione comminata in primo grado eccessiva e la motivazione della stessa non veritiera.

Dichiara, difatti, che il calciatore si è liberato dall'avversario che lo tratteneva in maniera vistosa, forse troppo energica, ma senza colpirlo volontariamente e, per lo più, il calciatore della squadra avversaria si gettava a terra in maniera plateale e impropria rispetto al gesto, forse traendo l'assistente del direttore di gara in una errata valutazione dell'episodio.

Anche l'atteggiamento tenuto dal Benda non era di certo minaccioso, ma solo di protesta e lamentela.

Chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione.

Questa Corte, letti gli atti, e considerato che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", non riscontra elementi utili e sufficienti che possano portare ad una rivisitazione della sanzione di primo grado.

Pertanto, tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 11 aprile 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galiati

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato